

OGGETTO: incarico per la manutenzione programmata dell'impianto di sicurezza (rilevazione incendi) installato presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol – anno 2016  
Codice CIG : ZDF186EEB4

Premesso che periodicamente devono essere effettuati sugli ambienti di lavoro e sugli impianti ivi presenti una serie di controlli al fine di garantire nel tempo il mantenimento del livello di sicurezza. Ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 12.01.1998 n. 37 è stato predisposto, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, il prescritto Registro dei Controlli dal quale si evince la tipologia e la periodicità dei controlli da effettuare. Alcuni di questi, per la loro specificità, devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato dotato di idonea attrezzatura e professionalità. Fra questi è compresa anche la manutenzione dell'impianto di rilevazione incendi presente presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sita in piazza Gavazzi, n. 4 - Pergine Valsugana.

A tal fine il Servizio Edilizia Abitativa ha provveduto ad acquisire un preventivo di spesa per l'incarico della manutenzione in argomento presso la ditta Servizi Antincendio S.n.c. di Osler Andrea e Fontanari Nicola con sede in via Regensburger n. 102/B - Pergine Valsugana in quanto ditta di fiducia dell'Amministrazione. La predetta ditta in data 13/01/2016 – prot. n. 686 dd. 14/01/2016 - ha provveduto a formulare circostanziata offerta acclarante un importo complessivo di € 700,00 al netto di I.V.A. 22%.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA**

- Per quanto sopra esposto;
- Visto il Decreto Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 64;
- Visto altresì il D.P.R. 12.01.1998, n. 37;
- Accertato che per l'affido della fornitura in oggetto, visto il limite di spesa, ricorrono i presupposti per il ricorso alla trattativa privata diretta come previsto dall'art. 21- comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e succ. mod. ed int. senza addivenire alla stipulazione di un formale contratto bensì per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Vista l' offerta datata 13/01/2016 – prot. n. 686 dd. 14/01/2016 prodotta dalla ditta Servizi Antincendio S.n.c. di Osler Andrea e Fontanari Nicola con sede in via Regensburger n. 102/B - Pergine Valsugana e ritenuta, sia sotto il profilo economico che tecnico/funzionale, rispondente alle esigenze della Comunità;
- Visto il DURC preventivamente richiesto - ns. prot. n. 2903 dd. 09/02/2016 - e risultato regolare nei confronti degli adempimenti contributivi in onere alla ditta Servizi Antincendio S.n.c. di Osler Andrea e Fontanari Nicola;
- Atteso che per le prestazioni in oggetto non si è reso necessario redigere il DUVRI data la durata dei lavori previsti inferiori ai 5 uomini/giorno stabiliti dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e che pertanto la Ditta appaltatrice sarà informata sui rischi e misure di prevenzione da adottare sui luoghi di lavoro oggetto del presente provvedimento con apposita informativa;
- Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2016 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 29 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

- Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- Dato atto che con provvedimento:
  - n. 109 dd. 29 maggio 2008 della Giunta è stato dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
  - n. 2 dd. 18 gennaio 2016 del Comitato Esecutivo è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;
- Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, parzialmente modificato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 6 dd. 19 maggio 2008;
- Visto il decreto n. 23 dd. 06.11.2015 con il quale il Presidente ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa sino al 31.12.2016, salva la possibilità di modificarlo in caso di variazioni della struttura organizzativa;
- Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto;

## DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni tutte esposte in premessa ed alle condizioni di cui all' offerta dd. 13/01/2016 – prot. n. 686 dd. 14/01/2016 -, alla ditta Servizi Antincendio S.n.c. di Osler Andrea e Fontanari Nicola con sede in via Regensburger n. 102/B - Pergine Vals. – P. I.V.A. 02042580221 - l' incarico (codice CIG ZDF186EEB4 ), a valere per l'anno 2016, della manutenzione dell'impianto di rilevazione incendi installato presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol al costo annuale di € 700,00 al netto di I.V.A. 22% pari a € 154,00, per complessivi € 854,00;
- 2) di prevedere il perfezionamento del contratto nella forma d'uso commerciale, in base all' art. 13 – comma 2°, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i. con invio di specifica nota di ordinazione a cura del Servizio Edilizia Abitativa;
- 3) di liquidare e pagare alla ditta Servizi Antincendio S.n.c. di Osler Andrea e Fontanari Nicola il corrispettivo pattuito per l' incarico di cui al precedente pt. 1 su prestazione di regolari fatture riportanti il codice CIG attribuito e previa attestazione da parte del Responsabile del Registro dei Controlli (art. 5 D.P.R. 12/01/1998, n. 37) dell'avvenuta regolare prestazione. Il pagamento è altresì subordinato alla presentazione della dichiarazione attestante tutti i necessari elementi identificativi del "conto corrente dedicato" ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché all'apposizione dei seguenti elementi essenziali sui predetti documenti fiscali: codice CIG, numero e data del presente provvedimento, Codice Univoco Ufficio UF2S6M. L'importo di cui al precedente pt. 1 diverrà esigibile entro il 31 dic. 2016;
- 4) di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 5) di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione ammontante a complessivi € 854,00 al Titolo 1 (cap.5381) - Missione 1 - Programma 6 - Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- 6) di disporre, ai sensi dell' art. 7, comma 1, della L.R. n.8/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente "- sottosezione "bandi di gara e contratti";**

- 7) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alta Valsugana approvato con deliberazione n. 27 dd. 11.12.2000 dell'Assemblea Comprensoriale, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente all'informativa di cui al D.Lgs. 81/08, ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile, alla ditta Servizi Antincendio S.n.c. di Osler Andrea e Fontanari Nicola;
- 9) di precisare che – ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 – avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  - ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL/FD

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**- geom. Luciano Iseppi -**

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.  
La firma è apposta in forma digitale.

---